

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1086

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di grazia e giustizia
(BIONDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1994

Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini
relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale

ONOREVOLI SENATORI. - Sono ancora in corso numerosi procedimenti penali in fase istruttoria con «vecchio rito», molti dei quali riferentisi a fatti di notevole gravità (primo fra tutti quello concernente la strage di Ustica); per definire la fase istruttoria di tali procedimenti occorre completare l'attività, il che può avvenire entro e non oltre il prossimo anno.

Si aggiunga che, secondo le informazioni date dagli uffici giudiziari, dal compimento di tali atti potranno discendere significativi sviluppi istruttori e che l'assenza di una proroga potrebbe avere l'effetto di vanificare l'attività fin qui svolta.

Sarebbe quindi pregiudizievole per gli interessi oggettivi della giustizia e per l'economia processuale vanificare gli sforzi fin qui realizzati, specie se si considera la delicatezza e complessità delle indagini già

svolte e la grande attesa dell'opinione pubblica per la conclusione dei procedimenti. D'altra parte, il passaggio di una gran mole di atti dal giudice istruttore al pubblico ministero comporterebbe la necessità di un nuovo approfondito studio e - forse - la scelta di nuove strategie investigative.

Alla luce di quanto sopra esposto appare necessario provvedere all'ulteriore proroga di un anno del termine in discorso, in modo da consentire la conclusione di pressochè tutti i procedimenti attualmente pendenti. L'urgenza del presente provvedimento è determinata dall'imminente scadenza del termine del 31 dicembre 1994, previsto dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 1993, n. 563, nonchè dai tempi presumibilmente richiesti dall'*iter* di conversione.

Il provvedimento non comporta spese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 1993, n. 563, le parole: «alla data del 31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 1995».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

